

LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

DELEGA FISCALE FOCUS OPERAZIONI

Articolo 177-bis (*Operazioni straordinarie e attività professionali*)

I conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, **non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze**

Articolo 177-bis (Operazioni straordinarie e attività professionali)

Il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.



Articolo 177-bis (Operazioni straordinarie e attività professionali)

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

- a) ai conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1
- b) agli apporti in associazioni o società semplici di cui all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni
- c) agli apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni o società di cui alla lettera b) in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a)



Articolo 177-bis (Operazioni straordinarie e attività professionali)

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

- d) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a), nonché alle medesime operazioni delle associazioni o società semplici di cui alla lettera b) e tra le società di cui al comma 1 e alla lettera a) e le associazioni o società semplici di cui alla lettera b);
- e) al trasferimento di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, riferibili all'attività artistica o professionale svolta in forma individuale per causa di morte o per atto gratuito.



Articolo 177-bis (Operazioni straordinarie e attività professionali)

3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi.

4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. **Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni.»**



*Statistiche sul mercato M&A
degli studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro*


**La motivazione che spinge il
professionista a cedere lo studio**

Pre Covid



**2 operazioni su 3 erano motivate dal
pensionamento**

Post Covid



**nel campione più recente l'incidenza
scende a meno di 1 operazione su 2**



**Più aggregazioni e meno passaggi
generazionali**

Profilo dei Dominus cedenti

Pre Covid



- **63% dei professionisti cedenti nel campione ha un'età pari o superiore ai 60 anni**
- **34% del campione è costituito da professionisti giovani, con un'età compresa tra i 40 ed i 60 anni**
- **il 3% ha 40 anni o meno**
- **83% ha manifestato la volontà di proseguire la collaborazione con il subentrante dopo la cessione**

Profilo dei Dominus cedenti

Post Covid



- **62% dei professionisti cedenti nel campione ha un'età pari o superiore ai 60 anni e per meno di 1 studio su 2 (47%) la ragione della cessione è da ricercarsi nel pensionamento**
- **32% del campione è costituito da professionisti giovani, con un'età compresa tra i 40 ed i 60 anni, solo il 6% ha 40 anni o meno.**
- **82% ha manifestato la volontà di proseguire la collaborazione con il subentrante dopo la cessione**



Profilo degli studi ceduti

- **52% pre Covid vs 49% post Covid - studi che svolgono attività fiscale, contabile e giuslavoristica**
- **42% pre vs 45% post - studi che svolgono solo attività fiscale e contabile**
- **5% (pre e post) - studi che svolgono esclusivamente attività giuslavoristica.**
- **50% pre Covid vs 49% post Covid organizzati esclusivamente in forma individuale**
- **50% mix studio individuale + CED 6% pre e 7% post - studi associati**
- **STP 3% pre e post**



Profilo degli studi ceduti

- 1. nord-Italia (90% pre 2020 vs 85% post 2020)**
- 2. centro e sud sono residuali (rispettivamente 9% e 1% vs 12% e 3%)**
- 3. capoluoghi di provincia (55% del campione pre 2020 e 51% nel campione più recente)**



Profilo degli studi ceduti Dimensioni dello studio

- 1. pre Covid - 50% degli studi nel campione ha un fatturato ripetitivo compreso tra i 150.000 ed i 450.000 euro**
- 2. Post Covid - il range scende a 140.000-400.000 euro**
- 3. Pre covid - Lo studio mediano ha un fatturato ripetitivo di 265.000 euro, impiega 3 risorse oltre al Dominus ed è sviluppato su una superficie di 140 mq**
- 4. Post Covid - fatturato ripetitivo è di 210.000 euro, impiega sempre 3 risorse oltre al Dominus ed è sviluppato su una superficie leggermente più piccola (120 mq)**



Focus sulle operazioni seguite

- **pre Covid - la durata media dell'operazione di cessione/aggregazione, dal ricevimento dell'incarico alla sottoscrizione della prima scrittura avente efficacia obbligatoria tra le parti, è stata di 5 mesi, di cui circa 1 mese dedicato alla valutazione del target e 4 alla ricerca delle controparti e alle trattative**
- **Post Covid - la durata è aumentata a 6 mesi, di cui 1,5 per la valutazione del target e 4,5 alla ricerca e alle trattative.**
- **La principale variabile che spiega la durata delle operazioni rimane la localizzazione geografica dello studio: gli studi situati in capoluoghi di provincia (55% del campione pre Covid e 51% nel campione più recente) presentano una durata di 3,8 mesi/4,8 mesi contro i 5,5 mesi/6,8 mesi per gli studi situati in provincia.**
- **La tipologia di attività svolta (paghe rispetto a contabile e fiscale) non ha invece impatto sulla durata dell'operazione.**

Prezzi

Pre Covid



lo studio mediano è stato acquisito dietro il pagamento di un corrispettivo pari a 1,37 volte il suo fatturato ripetibile, con oscillazioni del multiplo all'interno del campione comprese tra un minimo di 0,73 volte ed un massimo di 1,80 volte.

Post Covid



Diminuisce la variabilità del multiplo con un range di minimo-massimo pari a 0,42-1,67, mentre rimane pressoché stabile il multiplo mediano a 1,31



Dilazione del pagamento

- **Acconto - Nell'80% dei casi, l'acconto è stato tra il 20% ed il 45% del prezzo di cessione 22%-34% nel campione più recente**
- **Il residuo del prezzo è stato corrisposto attraverso il pagamento di rate con una dilazione media che passa da 48 mesi a 39 mesi**



Periodo di affiancamento

Il periodo di affiancamento, durante il quale il Dominus cedente affianca l'acquirente e gli presenta la clientela, è stato nell'80% dei casi di 12 mesi (con impegno decrescente), nel restante 20% è stato protratto più a lungo ma comunque entro un massimo di 24 mesi nel campione pre Covid e di 36 mesi nel campione post Covid



Organico e sede

- **Organico - Nel campione NON vi sono operazioni che hanno comportato una sostituzione dell'organico e in circa 1 operazione su 2 (48% pre Covid e 47% postovid) vi è stato anche l'accollo del TFR maturato dai dipendenti.**
- **Sede – per 8 operazioni su 10 (85% pre Covid e 77% post Covid) è stato mantenuto anche l'immobile in cui aveva sede lo studio.**